



Il diritto dell'Unione non osta a che a un prestatore di servizi di hosting, come Facebook, venga ingiunto di rimuovere commenti identici e, a certe condizioni, equivalenti a un commento precedentemente dichiarato illecito

Il diritto dell'Unione non osta neppure a che tale ingiunzione produca effetti a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente di cui spetta agli Stati membri tener conto

La sig.ra Eva Glawischnig Piesczek, che era deputata al Nationalrat (Camera dei rappresentanti del Parlamento, Austria), presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e portavoce federale di tale partito politico, ha citato Facebook Ireland dinanzi ai giudici austriaci. Essa chiede che venga ordinato a Facebook di cancellare un commento pubblicato, da un utente su tale social network, lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche e/o dal contenuto equivalente.

L'utente di Facebook di cui trattasi aveva condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati». Ciò ha avuto come effetto di generare su tale pagina un « riquadro anteprima » del sito d'origine, contenente il titolo del suddetto articolo, un breve riassunto di quest'ultimo, nonché una fotografia della sig.ra Glawischnig Piesczek. Lo stesso utente ha anche pubblicato, in merito al suddetto articolo, un commento redatto in termini che i giudici austriaci hanno dichiarato lesivi dell'onore della sig.ra Glawischnig Piesczek e tali da ingiuriarla e diffamarla. Il commento di cui trattasi poteva essere consultato da ogni utente di Facebook.

A fronte di tale situazione, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sul commercio elettronico¹.

Secondo la direttiva citata, un prestatore di servizi di hosting, quale Facebook, non è responsabile delle informazioni memorizzate qualora non sia a conoscenza della loro illiceità o qualora agisca immediatamente per rimuoverle o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena ne venga a conoscenza. Tale esonero da responsabilità non pregiudica tuttavia la possibilità di ingiungere al prestatore di servizi di hosting di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione, in particolare cancellando le informazioni illecite o disabilitando l'accesso alle medesime. Per contro, la direttiva vieta di imporre a un prestatore di servizi di hosting di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde all'Oberster Gerichtshof che **la direttiva sul commercio elettronico, la quale mira a stabilire un equilibrio tra i vari interessi in gioco, non osta a che un giudice di uno Stato membro possa ingiungere a un prestatore di servizi di hosting:**

- di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui **contenuto** sia **identico** a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

- di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui **contenuto** sia **equivalente** a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, **purché** la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo alla dichiarazione d'illiceità e che contengono gli elementi specificati nell'ingiunzione e **purché** le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto (il prestatore di servizi di hosting può quindi ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati)

- di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a **livello mondiale**, nell'ambito del diritto internazionale pertinente, di cui spetta agli Stati membri tener conto.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106